

N. TAR	2016 - 009
N. PROTOCOLLO	18438 DEL 12.2.2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37 del 12.2.2016 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 che istituisce, a decorrere dal 13 febbraio 2016 e per un periodo di sei mesi, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00, originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

Al riguardo si intende evidenziare che,

- sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:
  - i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
  - i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
  - i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e
  - i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido;
- l'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2016/181 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento; in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio attribuito a "tutte le altre società";
- l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;

- la registrazione delle importazioni - stabilita dall'articolo 1 del reg.to (UE) 2015/2325 - deve essere interrotta e
- i dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del reg.to (UE) 2016/181 devono essere conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Per l'individuazione delle aliquote del dazio antidumping provvisorio nonché per ulteriori informazioni circa le modalità e condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2016/181 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
Il Funzionario Delegato\*  
f.to Dott.ssa Paola Paliano

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 )

\* Ai sensi dell' Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016